

plicano. Che ci direbbe di risolutivo, di chiaro, per esempio, nella questione che ci preoccupa, il famoso « *jus ars boni et aequi* » di Ulpiano? Resterebbe a determinare che cos'è il *buono* e come debba stabilirsi *l'equo*..... Ed è agevole tirare queste parole a qualunque più opposta applicazione, quando dimentichisi la natura reale d'ogni diritto, qual'è rivelata dalla sua formazione storica. E può dirsi il medesimo della formola « il diritto essere l'equazione tra la pretensione e l'obbligo » dell'on. Bovio.⁽¹⁾ Ma anche senza essere giurisperito, credo lecito a un semplice lettore di storie lo stabilire, che il diritto non è che la codificazione d'un *bisogno relativo* delle società umane: relativo alle società e relativo ai tempi. I contrasti e le evoluzioni dei bisogni spostano, allargano, modificano successivamente la sfera e la natura dei singoli diritti: questo io vedo nella storia, questo confermano i giuristi positivi ⁽²⁾.

Dal che si ricava:

1. Che il diritto non può stabilirsi all'infuori delle realtà sociali.

2. Che il diritto evolve e si modifica in seguito alle *esperienze storiche* dell'umanità, o come dice il Bissolati con più esattezza, « il diritto sorse dalla esperienza delle reazioni e delle lotte fra uomo e uomo. » Il diritto che viene dopo, deve dunque includere, e non escludere, il frutto delle esperienze anteriori.

Ora, la formola « *la civiltà ha il diritto di espandersi* » è formola metafisica, poichè stabilisce una specie di *diritto divino della civiltà*, la quale è un'astrazione. Astrazione inafferrabile ne' suoi elementi costitutivi; astrazione di una *qualità*, che è *momento* non essenza; errabile l'apprezzamento, specialmente se fatto dai contemporanei e dagli interessati; e come diritto *senza sanzione* si presta a tutti i sofismi e alle peggiori cupidigie dell'egoismo.

Essa esclude, inoltre, i migliori frutti dell'*esperienza storica*, per la quale, al diritto delle

(1) Formola ch'è per sè stessa la più esplicita condanna della sua teorica coloniale, la quale pone il diritto da una sol parte (civiltà) e l'obbligo solo dall'altra (barbarie); e tanto, che per non cadere in contraddizione, ci deve negare ai barbari *la suità umana* — come fossero pecore o piante.

(2) « I diritti umani altro non sono che *bisogni* umani, la cui soddisfazione è riconosciuta legittima dal *potere sociale* ed è regolata da opportune *leggi* » (Ferdinando Puglia, *del fondamen. scientifico del diritto di Proprietà* — Napoli, Anfossi ed. 1885, pag. 147.)

« Dai tempi di Licurgo e di Solone fino a noi, il subbietto del diritto è molto modificato. Mentre accanto ai Lacedemoni vissero gli *iloti*: mentre presso i Romani le *Istituzioni*, il *Digesto*, il *Codice* e le *Novelle* toglievano la personalità ad una parte del genere umano, gli schiavi, e, mantenendo in essi i successori dei *paria*, li dichiararono *res*: mentre le legislazioni più giovani proclamarono persona ciascun uomo; oggi la fisiologia comparata asserisce, senza equivoci e senza sottintesi, che anco le bestie hanno il diritto di ottenere una certa pace ed una certa tranquillità. Così le società zoofile che, pochi anni or sono, sembravano parto di menti ammalate, trovano ormai la loro sede nelle nostra scienza. » ANTONINO DE BELLA, *Il diritto e la sua Scienza*, nella *Riv. di filos. Scient.* febbraio 1835.)

caste, dei ceti, delle dinastie, delle religioni ufficiali ecc. s'è venuto sostituendo per l'appunto il semplice diritto dell'uomo *senza distinzioni* di casta, di razze, o di civiltà; e a quest'uomo s'è riconosciuto il diritto di appartenersi, di essere di sè stesso, anche se ignorante, anche se acattolico: diritto ch'è la più alta e migliore conquista della nostra civiltà. — Ogni novella *distinzione* introdotta, sia pure sotto le più speciose parvenze della filosofia e del naturalismo, a danno di codesta potenziale parità umana, è dunque un passo addietro. E contro di essa sorge e protesta la nostra coscienza di uomini civili, perchè in questa coscienza depositaronsi le sperienze dolorose di un lungo passato, nel quale ogni simile distinzione — comunque giustificata — produsse lutti infiniti al povero gregge umano.

Non c'è infatti bisogno, per me, di ricorrere a prove ipotetiche: la teorica dell'on. Bovio fu, anche troppo, sperimentata nel passato: fu la teorica di tutti gli oppressori, sia che parlassero in nome di Dio, della religione, della virtù, della verità, della civiltà o di altre *astrazioni*. La parola « barbari » non è di conio moderno: l'on. Bovio sel sa. Dagli Aarii, sinonimo di *nobili*, che nell'India ridussero gl'indigeni, i vinti, a meno che bruti — al popolo *eletto*, sterminatore in nome del « Dio vero » dei Cananei *idolatri* — ai Greci che « tenevano ancor del monte e del macigno » eppure chiamavano barbari i Persiani — all'orgoglio de' rozzi quiriti, neganti i diritti di cittadinanza alle città della Magna Grecia e dell'Etruria, tanto più civili di loro — all'intolleranza de' cristiani, sprezzanti come bestie tutti gl'*infedeli* — all'esosa albagia militaresca de' « barbari » analfabeti, sprezzanti come volgo imbelles i nostri artieri del medio evo (e mi taccio di esempi più recenti) — ovunque e sempre, tutti gli oppressori s'arrogarono *in lor latino* « i diritti della civiltà » che, anche pel Bovio, infine risolvonsi nel puro « diritto della superiorità » (solo perchè ritenute *inferiori*, pone tutte le altre razze fuori del suo giure) — e ovunque e sempre noi troviamo *l'estragiuridicità*, e la distinzione tra oppressi e oppressori, consacrata in un *epiteto*, medaglia storica di un concetto teoretico dell'*essenza umana*, relativo a que' modi di vivere, di credere, di operare ch'erano proprii degli oppressori: i quali tutti facevano sè modello unico del genere umano, e negavano, precisamente come fa il Bovio, la *suità umana* a chiunque era estraneo o diverso dal proprio tipo.

Ond'è che al sig. Torre, il quale mi chiede se ammetto « un diritto della barbarie » rispondo: *No, non della barbarie, ma nemmeno della civiltà*: come non ammetto un diritto della religione contro l'irreligione o viceversa, della bellezza contro la bruttezza, della scienza contro l'ignoranza, del deismo contro l'ateismo e via dicendo. Così non ammetto un « diritto della delinquenza » come non ammetto un diritto della castità, della temperanza, della fede, della carità e di quante altre virtù teologali e cardinali vi piaccia di tirare in questo campo. Non ammetto diritti per *astrazioni qualitative*, o siano di vizi o siano di virtù. Siffatto metodo non è scientifico e non è serio. Con questo metodo ogni di-